REGOLAMENTO (CEE) N. 2298/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1992

che sospende l'applicazione del meccanismo complementare degli scambi per l'importazione d'orzo e frumento tenero in Portogallo nel corso della campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/92 (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 prevede che il meccanismo complementare degli scambi si applichi nel corso della seconda tappa alle condizioni previste agli articoli 250, 251 e 252 dell'atto di adesione; che per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, 1003 00 90 e 1005 90 00 tale meccanismo si applica nei periodi sensibili per la commercializzazione dei prodotti portoghesi; che occorre stabilire tali periodi per ciascuno dei cereali considerati tenendo conto del periodo di raccolta;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1351/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, recante modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo durante la campagna 1992/1993 (3), prevede l'applicazione del meccanismo all'importazione di orzo e frumento tenero in Portogallo per il periodo dal 1° giugno al 30 novembre;

considerando che lo smaltimento della produzione portoghese di orzo e frumento tenero della campagna 1992/1993 può considerarsi compiuto; che non è pertanto necessario continuare ad assoggettare le importazioni di orzo e frumento tenero in Portogallo al meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1351/92, il meccanismo complementare agli scambi è sospeso per le importazioni di orzo e frumento tenero in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 27 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.
(2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 14.
(3) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 47.